

TITOLO II

PROVINCE E COMUNI

<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: «Art. 49. - (<i>Pareri dei responsabili dei servizi</i>). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</p> <p>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</p> <p>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</p> <p>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione»;</p>	<p>Obbligo di motivazione da parte della Giunta o del Consiglio, qualora la delibera sottoposta al parere dei responsabili dei servizi competenti non si conformi a detti pareri.</p>
<p>b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153 comma 4 può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca è disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;</p>	<p>Possibilità di revoca dell'incarico dirigenziale di responsabile del servizio finanziario di ragioneria al solo caso di gravi irregolarità.</p>
<p>c) l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:</p> <p>«Art. 147. - (<i>Tipologia dei controlli interni</i>).</p> <p>1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.</p>	<p>Introduzione di ulteriori specifiche cui deve conformarsi il sistema di controllo interno degli enti locali</p>

<p>2. Il sistema di controllo interno è diretto a:</p> <p>a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;</p> <p>b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;</p> <p>c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;</p> <p>d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;</p> <p>e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.</p>	
<p>3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.</p>	<p>Specifiche applicabili solo agli enti locali con più di 5 mila abitanti</p>
<p>4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.</p> <p>5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.</p>	<p>Individuazione dei soggetti che partecipano all'organizzazione del sistema di controllo interno</p>
<p>Art. 147-bis. - <i>(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)</i>. - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile: preventivo, assicurato dal responsabile del servizio; successivo, secondo principi di revisione aziendale.</p>

<p>attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.</p> <p>2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</p> <p>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.</p>	
<p>Art. 147-ter. - <i>(Controllo strategico)</i>. – 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.</p> <p>2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.</p>	<p>Introduzione del controllo strategico per la verifica dello stato di attuazione dei programmi (applicabile agli enti locali con più di 5 mila abitanti)</p>
<p>Art. 147-quater. - <i>(Controlli sulle società partecipate)</i>.</p> <p>1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.</p> <p>2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento</p>	<p>Introduzione dei controlli, da parte dell'ente locale, sulle società partecipate dall'ente stesso (applicabile agli enti locali con più di 5 mila abitanti)</p>

<p>all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p> <p>4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.</p>	
<p>Art. 147-<i>quinquies</i>. - (<i>Controllo sugli equilibri finanziari</i>). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.</p> <p>2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.</p> <p>3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.</p>	<p>Introduzione del controllo sugli equilibri finanziari, ivi compresi gli effetti che derivano dall'andamento finanziario degli organismi gestionali esterni.</p>
<p>d) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“Art. 148</p> <p style="text-align: center;"><i>(Controllo della Corte dei conti)</i></p> <p>1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza trimestrale semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 10.000 abitanti, o il</p>	<p>Controllo della Corte dei conti finalizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla legittimità e regolarità delle gestioni; - al funzionamento dei controlli interni volto al rispetto delle regole del pareggio di bilancio. <p>Poteri e sanzioni.</p>

<p>Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette trimestralmente semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e scadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.”;</p>	
<p>e) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinarie e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.”;</p> <p>2) al comma 6, dopo le parole “organo di revisione” sono aggiunte le seguenti: “nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”;</p>	<p>Servizio economico-finanziario dell'ente locale: attribuzione al responsabile del servizio finanziario del compito di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione dell'ente.</p> <p>In caso di gestione tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio, obbligo da parte del responsabile finanziario, di segnalazione anche alla Corte dei conti.</p>
<p>f) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:</p>	

<p><i>2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.</i></p> <p><i>2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.</i></p>	<p>Riserva della quota minima dell'avanzo di gestione alla copertura di eventuali spese non prevedibili.</p> <p>Aumento della quota minima dell'avanzo di gestione nel caso in cui enti locali deliberano anticipazioni tesoreria.</p>
<p>g) all'articolo 187, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p><i>3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.</i></p>	<p>Limitazioni all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione</p>
<p>h) all'articolo 191, il comma 3 è sostituito dal seguente</p> <p><i>3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.</i></p>	<p>In caso di evento eccezionale i lavori pubblici di somma urgenza sono approvati dall'Organo consiliare cui sono sottoposti dalla Giunta la quale deve indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria</p>
<p>i) dopo il comma 2 dell'articolo 227 è aggiunto il seguente:</p> <p><i>"2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.";</i></p>	<p>Procedura applicabile in caso di mancata approvazione nei termini del rendiconto di gestione.</p>
<p>l) all'articolo 234, dopo il comma 2 è inserito il seguente:</p> <p><i>"2-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi</i></p>	<p>Designazione di un componente, con funzioni di Presidente, del collegio dei revisori degli enti locali di maggiori dimensioni da parte del Prefetto.</p>

<p>Ministeri.”; m) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;</p>	
<p>n) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione»; 3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»;</p>	<p>Introduzione di ulteriori pareri dovuti dall'organo di revisione.</p> <p>Trasmissione all'organo di revisione, da parte della Corte dei conti, di rilievi e decisioni assunte a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente</p>
<p>o) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto</p>	<p>Tabella, da allegare al rendiconto di gestione (e non più al certificato sul rendiconto), che individua la condizione strutturalmente deficitaria dell'ente locale.</p>

<p>della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente."</p>	<p>Decreto Min. interno che individua i parametri per la compilazione della tabella.</p>
<p>p) all'articolo 243, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società partecipate, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del dl 112/2008 e successive modificazioni."</p>	<p>Clausole da inserire nei contratti di servizio tra enti locali e società da essi controllate, per garantire gli equilibri finanziari.</p>
<p>q) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti:</p> <p><i>"243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)</i></p> <p>1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>	<p>Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto) in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell'ente locale.</p>
<p>2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'interno.</p>	<p>Trasmissione a CdC e Min. interno della deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio</p>
<p>3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005.</p> <p>4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.</p>	<p>Sospensione della possibilità per la CdC di assegnare il termine per l'adozione di misure correttive volte a scongiurare il dissesto, in caso di ricorso alla procedura di riequilibrio</p>
<p>5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,</p>	<p>Piano di riequilibrio finanziario</p>

delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 5 anni, ovvero se necessario di durata massima di 10 anni a partire da quello in corso;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) dello stesso articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle

Obblighi e facoltà per l'ente locale volti ad assicurare il graduale riequilibrio di bilancio

<p>assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;</p> <p>e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;</p> <p>f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;</p> <p>g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.</p>	
<p>9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:</p> <p>a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;</p> <p>b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 04 della spesa corrente;</p> <p>c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 06 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;</p> <p>d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma precedente, lettera g), per i soli</p>	<p>Misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, che deve adottare l'ente locale qualora acceda al Fondo di rotazione.</p>

<p>mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi</p>	
<p><i>243-ter. (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali)</i></p> <p>1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".</p> <p>2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 5 anni, ovvero se necessario di durata massima di 10 anni decorrente da quello successivo in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.</p> <p>3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:</p> <p>a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;</p> <p>b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;</p>	<p>Istituzione del Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali</p>
<p><i>243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione)</i></p> <p>1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, che assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla</p>	<p>Esame, da parte della CdC e del Min. interno, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</p>

<p>competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.</p> <p>2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apposita pronuncia.</p> <p>4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale sono comunicati al Ministero dell'interno.</p> <p>5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-quater.</p>	
<p>6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, con scadenza semestrale entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio</p>	<p>Controllo sull'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</p>

<p>dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.</p>	
<p>7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”;</p>	<p>Deliberazione dello stato di dissesto</p>
<p>o) all'articolo 248, il comma 5 è sostituito dai seguenti:</p> <p>“5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.</p> <p>5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale</p>	<p>Sanzioni per coloro che hanno contribuito al dissesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli amministratori non possono ricoprire per 10 anni incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati; - I sindaci e Presidenti di Provincia: incandidabilità per 10 anni; - Sanzioni pecuniarie. <p>Sanzioni per i revisori dei conti di cui sia stata accertata la responsabile contabile.</p>

<p>avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.”.</p>	
<p>2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.</p>	<p>Definizione, con regolamento del Consiglio dell'ente locale, degli strumenti e delle modalità di controllo interno. Poteri del Prefetto in caso di inerzia.</p>
<p>3. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera g).</p>	<p>Componenti dei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali</p>
<p>4. La disposizione di cui al comma 1, lettera g), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.</p>	<p>Decorrenza comma 1, lettera g)</p>
<p>5. La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico, n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera j), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.</p>	<p>Rilevamento condizione deficitarietà strutturale per il 2013</p>

<p>6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.»</p>	<p>Conservazione effetti decreto scioglimento Consigli</p>
<p>7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.</p>	

<p>Art. 4</p> <p><i>(Fondo di rotazione)</i></p>	<p>individuazione della dotazione finanziaria del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali"</p>
--	--

Art. 5

(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo **243-ter** del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.

Co. 1

Per favorire l'accettazione del fatto che casi urgenti (Napoli, Palermo, etc.) devono comunque rientrare nella nuova disciplina quadro in tema di predissesto, senza poter sperare in norme ad hoc, si prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di predissesto, in presenza di eccezionali motivi di urgenza (per l'appunto, Napoli, Palermo, etc.), possa concedersi una anticipazione (sempre a valere sul Fondo di rotazione) agli enti che comunque chiedano di accedere alla procedura di predissesto.

Art. 6

(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)

1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attività ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.

3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva e, in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.

4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento

Per la revisione e controllo della spesa degli enti locali:

- a) il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica può avvalersi dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica di RGS;
- b) si ridefiniscono ruoli e compiti della Sezione delle autonomie e delle Sezioni regionali della Corte dei conti (co. 1-3)

In particolare, in caso di interpretazioni difformi tra Sezioni di controllo e consultive, ovvero per la risoluzione di questioni di massima, la "Sezione delle autonomie" della CdC ha il potere di adottare "delibere di orientamento".

della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo.	
--	--

Art. 7

(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei Conti)

1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:

- a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti coordina tutte le attività della Corte stessa presso la medesima Regione e può avvalersi, per l'attività di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le Province autonome di Trento e Bolzano.”;
- b) con decreto del Presidente della Corte dei conti è individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto-legge.

Per rendere più efficiente l'attuazione delle nuove norme sulla CdC (v. artt. 4 e 5), il Presidente della sezione regionale di controllo della CdC:

- a) coordina tutte le attività della Corte nell'ambito della Regione;
- b) può avvalersi anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale.

Art. 8

(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)

1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 - nella formulazione prevista prima della modifica apportata dall'articolo 4 comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 - il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000 alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sostituire:

- a) al secondo periodo le parole "entro il 30 settembre 2012" con le seguenti "entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.";
- b) al terzo periodo le parole "il 15 ottobre 2012" con le seguenti "i 15 giorni successivi"[comma aggiunto da RGS].

3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

"6-bis. Per l'anno 2012 non si applica la riduzione di cui al comma 6. Le risorse non ridotte sono utilizzate dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Per i comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, gli importi delle risorse non ridotte di cui al secondo periodo, incrementati di una percentuale definita con il decreto del ministero dell'interno di cui al comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno.

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tal fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 31 gennaio 2013, l'importo

Si interviene in materia di patto di stabilità interno:

- a) introducendo una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del fondo sperimentale o del fondo perequativo, prevista (nella disciplina ante D.L. 16 del 2012) in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali (co. 1);
- b) prevedendo che, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel medesimo anno alle regole del patto di stabilità interna, non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (co. 2).

Comma 2 prevede uno slittamento di 15 giorni dei termini per l'adozione da parte di Min.interno delle riduzioni delle risorse erariali di cui al co.6, dell'art.16, del DL n.95/12.

Attenuazione del patto di stabilità interno ai fini dell'estinzione anticipata del debito.

non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012.

Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell' interno nel medesimo anno.

6- ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

Art. 9

(Ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT e di differimento dei termini IMU)

1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012, contestualmente all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione.

Co. 1: il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è già stato fissato al 31 ottobre. Ora si allinea il termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (attualmente al 30 settembre)

2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.";

b) al comma 4, le parole "di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità" sono sostituite dalle seguenti "della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis".

Co. 2:
lett. a): per evitare effetti migratori di "flotte" di veicoli, si prevede che il gettito IPT (imposta provinciale di trascrizione) va alla provincia dove il soggetto che richiede formalità di trascrizione ha la propria sede legale o la residenza.

lett. b): di conseguenza, si completa il meccanismo di destinazione dell'imposta attribuendone il gettito alla provincia competente.

3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle parole "31 ottobre";

b) al comma 12-ter, ultimo periodo le parole "30 settembre" sono sostituite dalle parole "30 novembre".

Co. 3

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è già stato differito al 31 ottobre. Coerentemente si differiscono:

- al 31 ottobre 2012 il termine in cui i Comuni possono modificare le aliquote e detrazioni IMU

- al 30 novembre 2012 il termine entro cui i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU per il

<p>4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. Fino a tale data è fatto divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso.</p>	<p>2012.</p> <p>In attesa del riordino della materia della riscossione delle entrate enti locali si proroga la possibilità di Equitalia di disporre delle stesse, prorogando i contratti in essere.</p>
---	---

<p>1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle operazioni contabili e organizzative connesse al trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art.7, commi 31-ter e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il termine di cui all'articolo 23, comma 12-novies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 31 luglio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.</p>	<p>Differimento del termine per l'applicazione dei criteri di riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni destinati alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali</p>
<p>2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata "Scuola", è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.</p>	<p>Soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale</p>
<p>3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art.7, comma 31-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.</p>	<p>Inquadramento dei dipendenti della Scuola con contratto a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'interno</p>
<p>4. Per garantire la continuità delle funzioni svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al successivo comma 6, l'attività continua ad essere esercitata dalla Scuola stessa presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.</p>	<p>Continuità delle funzioni svolte dalla Scuola</p>
<p>5. La disposizione di cui all'art. 7, comma 31-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.</p>	<p>Destinazione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni anche alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione della Scuola</p>
<p>6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art.7, commi 31-ter e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78.</p>	<p>Riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite e per disciplinare l'inquadramento del personale conseguenti alla</p>

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo regolamento, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, ~~con propria dotazione organica~~ corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'art. 7, comma 31-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e del comma 3 del presente articolo.

soppressione dell'Agazia e della Scuola

Adattamento delle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno

7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'Interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'Interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:

- a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
- b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione ;
- c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;

Alla soppressione dell'Agazia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali non ha fatto seguito alcun intervento sull'ordinamento della categoria che continua ad essere disciplinato dal D.P.R. n. 465/1997 e dal D.Lgs. n. 267/2000. Per tale ragione, non potendo essere utilizzato il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per le competenze specifiche normativamente attribuite, si è reso necessario individuare una formula organizzativa che consenta di assicurare, così come presupposto dal vigente ordinamento, la compartecipazione nella gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali delle associazioni rappresentative degli enti locali.

<p>d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né rimborso spese a carico del bilancio della Stato.</p> <p>8. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Clausola di neutralità finanziaria</p>
--	---